



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00970/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2025, presentato, in data 3 novembre 2025, dalla FCD LMM Montemiletto contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Campania LND-FIGC, l'U.S. Angri 1927, con notifica effettuata alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania LND-FIGC, con motivazioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 2/CSAT del 9 ottobre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Campania, di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 24 settembre 2025, con cui è stato omologato il risultato della gara FCD LMM Montemiletto - U.S. Angri del 14 settembre 2025 ed è stata inflitta alla predetta U.S. Angri 1927 l'ammenda di € 150,00.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente U.S. Angri 1927 ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 2 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Enzo Paolini

Depositato in Roma, in data 2 dicembre 2025.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno